

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 cpv. 1 della Costituzione federale¹,
decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)² è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 305, cpv. 3 e 315, cpv. 1, l'espressione «giudice» è sostituita con «giudice del concordato».

Negli articoli 338, cpv. 2, 339 cpv. 1, 4, 347 cpv. 3, 4 e 348, cpv. 1, 2, l'espressione «giudice dei concordati» è sostituita con «giudice del concordato».

Art. 4, rubrica

C. Assistenza
1. In generale

Art. 4 (nuovo)

2. Procedure
connesse

¹ Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata, le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolte coordinano nel limite del possibile i loro atti.

² I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare chi eserciterà un'unica competenza per l'insieme delle procedure.

Art. 173 cpv. 1, 3

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

³ *Abrogato*

¹ RS 101

² RS 281.1

Art. 174

4. Impugnazione ¹ La dichiarazione di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni con un ricorso conforme al Codice di procedura civile svizzero del ...³. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

² L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

³ Se all'impugnazione è accordato effetto sospensivo, è necessario adottare i provvedimenti conservativi necessari per la tutela dei creditori (art. 170).

Art. 190 cpv. 1 n. 3

Abrogato

Art. 192

C. D'ufficio Il fallimento è dichiarato d'ufficio senza preventiva esecuzione nei casi previsti dalla legge.

Art. 211 (nuovo)

D^{bis}. Rapporti
obbligatori di
durata

¹ I crediti risultanti da rapporti obbligatori di durata possono essere fatti valere come crediti nel fallimento a partire dalla dichiarazione di fallimento ma al più tardi entro il prossimo termine di disdetta o la scadenza della durata determinata del contratto. Gli eventuali profitti che la controparte potrebbe aver conseguito durante tale periodo le sono imputati.

² Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da rapporti obbligatori di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.

³ È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.

Art. 219 cpv. 5

⁵ Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

³ RS ...

1. la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento;
2. *abrogato*;
3. la durata di una causa concernente il credito;
4. in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.

Titolo prima dell'art. 282

**Titolo nono:
Disposizioni speciali relative al diritto di ritenzione della comunione dei comproprietari**

Art. 283 cpv. 1, 3

¹ La comunione dei comproprietari può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione anche prima d'iniziare l'esecuzione (art. 712k CC⁴).

³ L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa un termine entro il quale la comunione deve promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Art. 284

Reintegrazione
di oggetti

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, negli appositi locali, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.

Art. 285, rubrica e cpv. 3 (nuovo)

A. Principi

³ Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria; è fatta eccezione nei casi in cui un giudice del concordato o una delegazione dei creditori abbia autorizzato la revocazione.

Art. 286 cpv. 3 (nuovo)

³ Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi sia disproporzione tra prestazione e corrispettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO⁵).

⁴ RS 210

⁵ RS 220

Art. 288 cpv. 2 (nuovo)

² Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, spetta a tale persona provare che non poteva riconoscere l'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO⁶).

Art. 288a

4. Computo dei termini

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:

1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2. *Abrogato*;
3. nel caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
4. la durata della preventiva esecuzione.

Art. 292

E. Prescrizione

L'azione revocatoria si prescrive:

1. due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
2. due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);
3. due anni dopo l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 293

A. Introduzione

La procedura concordataria è promossa mediante:

- a. una richiesta del debitore; occorre allegarvi un bilancio, un conto di esercizio e un piano di liquidità o documenti equivalenti da cui emerge lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore;
- b. una richiesta di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
- c. la trasmissione degli atti secondo l'articolo 173a.

Art. 293(nuovo)

B. Moratoria
provvisoria
1. Concessione

¹ Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria di quattro mesi al massimo e adotta d'ufficio ulteriori provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.

² Dichiara d'ufficio il fallimento se manifestamente non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione di un concordato.

Art. 293b (nuovo)

2. Commissario
provvisorio

Il giudice del concordato può nominare uno o più commissari provvisori per un esame più approfondito delle prospettive di risanamento o di omologazione di un concordato. L'articolo 295 si applica per analogia.

Art. 293c (nuovo)

3. Effetti della
moratoria
provvisoria

¹ La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.

² Non va pubblicata purché sia garantita la tutela di terzi. In tale caso:

- a. la comunicazione agli uffici non ha luogo;
- b. un'esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
- c. l'effetto giuridico di cui all'articolo 297 capoverso 2^{bis} si esplica soltanto al momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario.

Art. 293d (nuovo)

4. Rimedi
giuridici

La decisione di concessione della moratoria provvisoria e la nomina del commissario provvisorio non sono impugnabili.

Art. 294

C. Moratoria
definitiva
1. Udienza e
decisione

¹ Il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per ulteriori quattro a sei mesi allorquando, durante la moratoria provvisoria, appaia probabile un risanamento o l'omologazione del concordato; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

² Il giudice convoca per un'udienza il debitore ed eventuali creditori che ne facciano richiesta. Il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

³ Il giudice dichiara d'ufficio il fallimento se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione del concordato.

Art. 294a (nuovo)

2. Proroga della moratoria

¹ Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

² Tuttavia, nel caso di una proroga oltre i 12 mesi, il commissario convoca un'assemblea dei creditori, da tenersi prima dello scadere di nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L'articolo 301 si applica per analogia.

³ Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, ammettere o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L'articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 295, rubrica e cpv. 1, 2

3. Commissario

¹ Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

² Il commissario adempie, segnatamente, i compiti seguenti:

- a. provvede ad allestire il progetto di concordato;
- b. vigila sugli atti del debitore;
- c. esercita le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 302 e 304;
- d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria.

Art. 295(nuovo)

4. Delegazione dei creditori

¹ Ove le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; i creditori collocati nelle diverse classi vi sono adeguatamente rappresentati.

² La delegazione dei creditori esercita la vigilanza sul commissario; può impartirgli istruzioni; il commissario la informa periodicamente sullo stato della procedura.

³ La delegazione dei creditori autorizza, in luogo del giudice del concordato, gli atti di cui all'articolo 298 capoverso 2.

Art. 295b (nuovo)

5. Rimedi giuridici

¹ Il debitore e il creditore possono impugnare la decisione del giudice del concordato con ricorso conforme al Codice di procedura civile del ...⁷.

² Il ricorso contro la concessione della moratoria concordataria non ha effetto sospensivo.

⁷ RS ...

Art. 296

6. Pubblicazione La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

Art. 296 (nuovo)

7. Sospensione
- ¹ Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la sospende d'ufficio. L'articolo 296 si applica per analogia.
- ² Il giudice convoca per un'udienza il debitore e, all'occorrenza, il creditore che ne faccia richiesta. Il commissario presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.
- ³ La decisione di sospensione può essere impugnata con ricorso conforme al Codice di procedura civile del ...⁸.

Art. 296b (nuovo)

8. Dichiarazione di fallimento Il fallimento può essere dichiarato d'ufficio prima della scadenza della moratoria se:
- a. è indispensabile per preservare il patrimonio del debitore;
 - b. manifestamente non è possibile risanare od omologare il concordato; o
 - c. il debitore contravviene all'articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Art. 297

- D. Effetti della moratoria
1. Sui diritti dei creditori
- ¹ Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta eccezione per l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; tale pegno non può essere realizzato.
- ^{1bis} L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
- ² Il sequestro e altre misure cautelari sono escluse per i crediti concordatari.
- ^{2bis} La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
- ^{2ter} I procedimenti civili e le procedure amministrative concernenti i crediti concordatari sono sospesi, eccezion fatta per i casi urgenti.

⁸ RS ...

²quater Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

³ La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

⁴ Per la compensazione valgono gli articoli 213-214. La concessione della moratoria sostituisce la dichiarazione di fallimento.

⁵ L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia purché e non appena il commissario comunica al contraente la conversione del credito.

Art. 297a (nuovo)

2. Sui rapporti obbligatori di durata del debitore

Con il consenso del commissario, il debitore può disdire in ogni istante, per una scadenza qualsiasi, un rapporto obbligatorio di durata indennizzando la controparte; l'indennizzo è considerato un credito concordatario.

Art. 298

3. Sulla capacità di disporre del debitore

¹ Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possono essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

² Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fidejussioni e disporre a titolo gratuito.

²bis Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

³ Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d'ufficio il fallimento.

Art. 299, rubrica

E. Procedura di moratoria

1. Inventario e stima del pegno

Art. 300 cpv. 1

2. Avviso ai creditori

¹ Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), ad insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto al voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 301 cpv. 2

² Il commissario trasmette, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 302, rubrica

F. Assemblea dei creditori

Art. 303, rubrica

G. Diritti contro i coobbligati

Art. 304, rubrica

H. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza d'omologazione

Art. 305 cpv. 1

¹ Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito prima della decisione di omologazione:

- a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
- b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

Art. 306

B. Omologazione
1. Condizioni

¹ L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

1. La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative.

¹^{bis} *Abrogato*

2. L'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito. L'articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia.
3. In caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione contribuiscono equamente al risanamento.

² Il giudice del concordato può, d'ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.

Art. 307

3. Impugnazione ¹ La decisione concordataria può essere impugnata con un ricorso conforme al Codice di procedura civile svizzero del ...⁹.

² Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che l'autorità di ricorso non disponga diversamente.

Art. 308

4. Comunicazione e pubblicazione
Scaduto il termine inutilizzato di ricorso o terminata la procedura di ricorso:

- a. la decisione concordataria è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La decisione è inoltre tempestivamente comunicata al registro di commercio, se un debitore è iscritto nel registro di commercio;
- b. la decisione è pubblicata;
- c. cessano gli effetti della moratoria.

Art. 309

C. Effetti
1. In caso di rigetto
Con il rigetto del concordato, si reputa il fallimento dichiarato per legge.

Art. 310

2. In caso di omologazione
a. Obbligatorietà per i creditori
¹ Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo detta pubblicazione (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno immobiliare, purché coperti da quest'ultimo.

² I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un rapporto obbligatorio di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Art. 314 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società su-bentrante.

⁹ RS ...

Art. 318 cpv. 1

¹ Il concordato contiene disposizioni circa:

1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante;
2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge; se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione;
4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

Art. 331 cpv. 2

² Per il computo dei termini ai sensi degli articoli 286, 287 e 288 fa stato la concessione della moratoria concordataria in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento.

Art. 332 cpv. 1

¹ Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l'amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

Art. 350

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

III

Modifica di altri atti legislativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907¹⁰

Art. 712k

b. Diritto di ritenzione

¹ Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione dei comproprietari ha il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all'uso o al godimento dei medesimi.

² Sono esclusi dal diritto di ritenzione gli oggetti impignorabili o appartenenti a terzi.

³ La comunione può sollecitare l'aiuto dell'ufficio d'esecuzione per proteggere il proprio diritto di ritenzione.

2. Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)¹¹

Art. 268, 268a, 268b e 299c

Abrogati

Art. 679 cpv. 2

Abrogato

Art. 333b (nuovo)

Trasferimento dell'azienda in caso di insolvenza

¹ Con il trasferimento dell'azienda a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, i rapporti di lavoro passano all'acquirente con tutti i diritti e gli obblighi che ne risultano se tale trasferimento è stato concordato con l'acquirente ed il lavoratore non vi si oppone. Per il resto l'articolo 333a si applica per analogia.

² Le disposizioni sulla consultazione e l'informazione (art. 333a) non si applicano se l'azienda è trasferita nel quadro di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo.

¹⁰ SR 210

¹¹ SR 220

Art. 335e cpv. 2

² Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 491 cpv. 2

² Si applicano per analogia le disposizioni in materia di diritto di ritenzione della comunione dei comproprietari.

Art. 725 cpv. 2

² Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. Il giudice dichiara il fallimento o procede ai sensi dell'articolo 173 LEF¹².

Art. 725a

Abrogato

Art. 820

VII. Perdita di capitale sociale e eccedenza di debiti

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione del fallimento si applicano per analogia.

Art. 903 cpv. 1, 2, 3 5

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione del fallimento si applicano per analogia.

² *Abrogato*

³ Se dall'ultimo bilancio annuale di una società cooperativa che ha emesso certificati di quota risulta che la metà del capitale sociale non è più coperta, si applicano per analogia le disposizioni sulla società anonima.

⁵ *Abrogato*

¹² RS 281.1

3. Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)¹³

Art. 25 cpv. 3

³ Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF¹⁴) e gli avvisi obbligatori del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione (art. 725, 728c e 729c del CO¹⁵) non sono applicabili alle banche.

13 RS 952.0
14 RS 281.1
15 RS 220